



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0175206 - 25/11/2010 - USCITA**

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio registro delle imprese
PARMA

Via p.e.c.

OGGETTO: iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di trust esercente attività commerciale - Richiesta parere.

Con nota prot. n. 12794 dell' 11 ottobre 2010 codesta Camera chiede di conoscere l'avviso di questa Amministrazione in merito all'iscrivibilità nel REA di un'attività economica sottoposta a regime autorizzatorio, il cui effettivo esercizio venga svolto da un trust.

In particolare, espone codesta Camera quanto segue.

Con denuncia presentata il 16 luglio u.s. il Trust Petit Paris ha chiesto l'annotazione nel REA per l'inizio di un'attività di "consulenza, assistenza e organizzazione alle imprese in materia di somministrazione di alimenti e bevande".

Dall'esame dell'atto istitutivo del trust si apprende che rientra nel suo scopo una <<gestione di attività principale di ristorazione ed intrattenimento in via segregata rispetto alle altre attività del disponente e ciò con struttura giuridica rappresentante della segregazione>>.

Evidenzia codesta Camera che secondo il suo avviso, e secondo quanto fino ad ora accertato, il trust non è iscrivibile nel registro delle imprese di per sé, ma solo se produce effetti che, in quanto tali, devono trovare pubblicità nel registro (ad es. trasferimento di quote).

Nel caso in esame viene, invece, richiesta l'annotazione del trust nel REA, con denuncia dello svolgimento dell'attività di "consulenza, assistenza e organizzazione alle imprese in materia di somministrazione di alimenti e bevande".



Chiede codesta Camera se detta denuncia, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero in materia di REA con propria circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997, possa essere accolta.

A tale riguardo si ritiene di potere esprimere le considerazioni che seguono.

Va sottolineata, in primo luogo, l'incongruenza tra lo scopo risultante dall'atto istitutivo del trust (art. 4) e l'attività concretamente denunciata al REA: quest'ultima non sembra, infatti, in alcun modo riconducibile al primo.

Valutando, comunque, l'attività concretamente denunciata, e alla luce delle indicazioni fornite con la citata circolare n. 3407/C, non si può fare a meno di manifestare forti perplessità circa la possibilità di annotare il trust in questione nel REA.

Come chiarito nella predetta circolare, infatti, <<i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA [sono] rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, ecc. del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non - comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati - le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti sicuramente non riconducibili - stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura - alla tipologia dell'impresa quali, ad esempio, le aziende speciali [delle] camere>>.

Nel caso in esame non risulta che ci si trovi di fronte ad un "esercizio collettivo di attività economiche"; non vi è, inoltre, almeno in base all'attività denunciata e allo scopo indicato nell'atto istitutivo, alcuna "ausiliarità" o "sussidiarietà" dell'attività economica denunciata, rispetto ad altra di natura culturale, ricreativa, ecc.

Risulta, anzi, come sopra accennato, che lo svolgimento di una attività economica "commerciale" ha carattere "principale" per il trust in questione.

Ad avviso della Scrivente, di conseguenza, ricorrerebbero nel caso in esame, tutt'al più, i presupposti per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Si ritiene, tuttavia, che non possa essere iscritto nel registro in questione il trust di per sé, in quanto il principio di rigorosa tipicità che governa le iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 del codice civile, non lo consente.



Potrà, invece, essere iscritta nel predetto registro la <<struttura giuridica rappresentante detta segregazione>> di cui al ripetuto art. 4, punto 4.1, lett. b), dell'atto istitutivo - attraverso la quale verrà concretamente esercitata l'attività d'impresa - purché conforme alle fattispecie previste, al riguardo, nel nostro ordinamento.

Potranno, inoltre, essere iscritti nel registro delle imprese gli atti previsti dalla legge di cui il trust venga ad essere parte (ad esempio, cessione o acquisizione di azienda; acquisizione o cessione di quote societarie).

Sembra da ritenersi che in tali occasioni, a fini di completezza informativa, possa essere acquisita copia dell'atto istitutivo del trust e possa, all'atto in questione, essere data la pubblicità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 581 del 1995.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.342